Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA

Seduta del 01/12/2025

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato in data 17.06.2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31.08.2024, il ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, al netto di quanto già percepito in sede di estinzione, delle commissioni in favore dell'intermediario e di distribuzione, e cioè, € 1.063,58, nonché € 171,73 a titolo di ripetizione integrale delle commissioni di estinzione. Il tutto, oltre interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo e le spese di assistenza difensiva.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente eccependo la correttezza dei conteggi operati in sede di estinzione anticipata.

DIRITTO

Sotto il profilo dell'accertamento del fatto, il ricorrente ha depositato la documentazione contrattuale, da cui emerge che il contratto di finanziamento – da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento - è stato estinto anticipatamente al maturare della rata n. 48 su 72 complessive del piano di ammortamento,
Appare preliminare l'individuazione della disciplina applicabile e si rileva che al caso di specie trova applicazione l'art. 125 sexies TUB, nella formulazione precedente al 25.07.2021, norma che attribuisce al consumatore, in caso di estinzione anticipata del prestito, il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La norma è stata modificata – in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11.09.2019 causa C-383/18, Lexitor– dall'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), introdotto con legge di conversione n. 106/21, ai sensi del quale, per i contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata del finanziamento al consumatore spetta un rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*.
Per ciò che attiene ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/21 nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio a disposizioni secondarie (le disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia), e con riferimento proprio ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, ha inteso circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri recurring.
Pertanto, alla luce del principio affermato dalla succitata sentenza della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 125 sexies TUB vale il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi recurring siano essi up front.
Occorre quindi stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* e, in particolare, con riguardo ai contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, dall'art. 11 octies, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare il calcolo dei costi da rimborsare con riguardo ai contratti stipulati prima di tale data; ovvero se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 2625 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.
Come è noto, l'art. 125 sexies TUB, nella sua versione originaria, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Ora, posto che la nuova, e più puntuale, disciplina è dichiaratamente non applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per detti contratti deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (lex contractus).
Alla luce di quanto precede, appare opportuno non discostarsi dai principi espressi con la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo la quale: (i) per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); (ii) per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). Resta ferma la non retrocedibilità degli oneri erariali.
Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.
Il Collegio – conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, decisione n. 5786/23; decisione n. 3125/23) - ribadisce la natura upfront delle spese di distribuzione, calcolando le commissioni dell'intermediario secondo il criterio risultante dal contratto e, tenuto conto dei rimborsi già calcolati in favore del cliente, ritiene che al ricorrente vada riconosciuto il diritto al rimborso risultante dal seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*3.35%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60.00%*
- in proporzione alla quota interessi	*37.78%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	comm. Intermediario	*(recurring)*	€ 1,273.84	*€ 764.30*	*€ 481.20*	€ 481.21	€ 481.21	€ 0.00
	comm. Distribuzione	*(up front)*	€ 1,300.80	*€ 780.48*	€ 491.38			€ 491.38
				€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
				€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
				€ 0.00	€ 0.00			€ 0
				€ 0.00	€ 0.00			€ 0
	rimborsi senza imputazione							€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 491**
interessi legali	1

Quanto alla richiesta di restituzione delle commissioni di estinzione, detta richiesta non può trovare accoglimento in quanto *"la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione"* (v.Collegio di Coordinamento, decisione n.5909/2020), onere probatorio non assolto dall'odierno ricorrente.

Infine, quanto alle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione, o comunque in eccedenza, la richiesta rimane indeterminata e comunque priva di prova alcuna a supporto, sicché deve affermarsi l'inesistenza dei versamenti di cui si chiede il rimborso.

La domanda di rimborso di spese di assistenza difensiva non può trovare seguito positivo sia per il mancato accoglimento dell'intera domanda sotto il profilo economico, sia per la natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 491,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE